

CAMERA DEI DEPUTATI N. 484-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 aprile 1949 (Stampato n. 279)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 aprile 1949*

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti

Presentata alla Presidenza il 20 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha una funzione puramente strumentale e contingente, quella cioè di andare incontro alla urgente necessità dell'Amministrazione finanziaria di provvedere ai trasferimenti del personale che servono ad integrare deficienze di taluni uffici ed a risolvere situazioni di carattere ambientale; per tali esigenze non basterebbero i normali mezzi a disposizione dell'Amministrazione statale per gli alloggi ai propri funzionari in quanto che per questa via la possibilità dei trasferimenti sarebbe notevolmente ritardata.

Come potete rilevare dall'ammontare dello stanziamento, il provvedimento non pretende risolvere il complesso problema degli alloggi ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, particolarmente destinati agli accertamenti; ma solo mettere a disposizione della Amministrazione alcune centinaia di alloggi di tipo economico da dare in concessione ai funzionari come alloggi di servizio in modo da poter risolvere subito i casi più urgenti, soprattutto in quelle zone dove l'insufficienza di personale produce una notevole stasi nel lavoro produttivo e anzi mette in crisi tutto il funzionamento della macchina tributaria.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Commissione, al fine di evitare possibili rilievi circa l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, vi propone di limitare per ora lo stanziamento all'esercizio 1948-49 nell'intesa che il Governo presenti un separato provvedimento per il prossimo esercizio 1949-1950 al fine di completare la spesa preventivata in lire 1.870.000.000 complessivi.

Data l'urgenza del provvedimento la Commissione ha aggiunto un nuovo articolo (n. 7) col quale si dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con tali modificazioni, la Commissione Finanze e Tesoro vi invita ad approvare il provvedimento.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.

ART. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

ART. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità, nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

ART. 4.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo.

ART. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentotettantamila (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-1950.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

ART. 6.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

Soppresso.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.